CAMERA DEI DEPUTATI N. 910

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

Presentata l'11 ottobre 1972

Disciplina di talune situazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il carattere frammentario delle disposizioni riparatorie emanate in favore del personale della pubblica amministrazione danneggiato per motivo politico nel periodo della dittatura determinò carenze e differenziazioni di trattamento, le quali risultano di carattere particolarmente sensibile sotto i riguardi sociali, in quanto gravano sulle categorie più modeste e più deboli.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 in data 23 febbraio del corrente anno (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1972) giudicando su una differenziazione di trattamento fra personale di diversa categoria, ne dichiarò il carattere incostituzionale, così esprimendosi:

« La possibilità d'un differente trattamento... sussiste solo quando la disparità trovi fondamento su presupposti logici obiettivi (mentre) nel caso di specie ci si trova di fronte a situazioni ed esigenze del tutto identiche: infermità che colpisce un pubblico dipendente impedendogli temporaneamente di prestare servizio... la differenza di *status* – di ruolo o non di ruolo – dell'impiegato è del tutto irrilevante... ».

Analogamente può osservarsi per i casi nei quali l'impedimento a prestare servizio è dipeso dagli arbitri di un regime dittatoriale, giustificando un provvedimento che tenda nei limiti del possibile ad eliminare le dette sperequazioni.

Gli elementi principali per rendersene conto risultano da quanto segue:

a) omissione delle norme di adeguamento al personale degli enti minori dei decreti 19 ottobre 1944, n. 301 e 12 dicembre 1947, n. 1488, norme che, in materia, sono di consuetudine ed erano anzi previste ai rispettivi articoli 18 e 15, come, nelle collaterali disposizioni per il proscioglimento dei fascisti dall'epurazione (decreto 7 febbraio 1948, n. 48 e legge 14 maggio 1949, n. 326) vennero pure osservate;

b) limitazione delle esclusioni dai concorsi pubblici a due sole categorie (legge 15 maggio 1954, n. 232, decreto 21 aprile 1947, n. 373, articolo 17, legge 8 dicembre 1956, n. 1429), mentre le medesime esclusioni sono state subìte anche presso altre categorie;

c) discriminazione nel seno della stessa categoria del personale non di ruolo per cui il periodo di allontanamento, se subito « dopo il 30 giugno 1943 » è valutato « come servizio prestato, escluse le corresponsioni delle relative competenze » (legge 28 dicembre 1950, n. 1079, articolo 2), mentre, se subìto anteriormente a tale data, rimane valida l'iniqua

disposizione di cui l'articolo 6 del decreto 30 novembre 1945, n. 880 con cui è prescritto doversi esso considerare « soltanto agli effetti dell'indennità spettante in caso di licenziamento »;

d) partecipazione all'atto riparatorio delle casse di previdenza limitata ad una sola categoria (legge 3 maggio 1956, n. 401), mentre l'attuale loro estensione alla generalità delle categorie professionali, consentirebbe di soddisfare ad un'esigenza di solidarietà fra i loro appartenenti, tanto più giustificata, in quanto alla preclusione dall'impiego pubblico si aggiungevano, per i colpiti, pesanti limitazioni nella stessa attività che essi passassero a svolgere in campo privato.

È superfluo aggiungere che le sopra indicate carenze non potevano essere colmate mediante l'applicazione analogica dei provvedimenti citati, perché il carattere eccezionale di tali leggi non lo consentiva (articolo 14 preleggi).

Il problema rimase quindi, nonostante le molteplici disposizioni e se pure in misura limitata, ancora aperto. È evidente che esso grava ancora sui più deboli, rimasti trascurati dalla mancanza d'una sua considerazione complessiva. Finalmente nella scorsa legislatura, l'onorevole Bressani, essendo relatore sulle proposte abbinate n. 309 dell'onorevole Gullo e n. 474 del proponente, ne pose in evidenza gli aspetti ancora ignorati, predisponendo un testo unificato che la prematura fine della legislatura impedì di presentare alla I Commissione.

È a tale testo che principalmente attinge la presente proposta, formulando norme analoghe a quelle delle disposizioni già sopra ricordate e delle quali manca l'adeguamento.

L'articolo 1 riporta il contenuto della legge 20 luglio 1951, n. 637, di cui non è giusto limitare l'applicabilità ad una sola categoria, limitazione che, come sopra ricordato, ha carattere incostituzionale. Il secondo comma dello stesso articolo richiama la disposizione di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

Nell'articolo 2 sono date precisazioni in ordine alla ricostruzione delle carriere, di particolare interesse per gli enti locali.

L'articolo 3 ripropone la medesima norma contenuta nella legge 11 giugno 1960, n. 602.

L'articolo 4 tende ad eliminare la pure ricordata discriminazione fra lo stesso personale non di ruolo.

L'articolo 5 mira ad estendere la partecipazione all'atto riparatorio delle casse di previdenza di categoria con norma analoga a quella contenuta nella legge 3 maggio 1956, n. 401.

L'articolo 6 ha lo scopo di sanare gli effetti delle disfunzioni di taluni organi amministrativi verificatesi principalmente nell'immediato dopoguerra, mediante una limitata revisione di posizioni.

L'articolo 7 tende ad integrare i trattamenti economico o di quiescenza per i casi in cui l'ottenimento di un nuovo impiego non consentì di raggiungerli in misura pari a quella che l'impiego da cui avvenne l'allontanamento avrebbe assicurato.

Con gli articoli 8, 9 e 10 sono proposte opportune limitazioni e cautele, suggerite dagli effetti del decorso di tempo intervenuto.

Considerazioni e constatazioni pratiche portano alla indubbia conclusione che il numero dei casi suscettibili di entrare nel provvedimento è limitato a poche centinaia ed è in prevalenza relativo a riconoscimenti di anzianità di carriera. Può quindi asserirsi che l'onere finanziario non sarà rilevante e certamente contenuto nella cifra di duecento milioni, con cui può soddisfarsi un'esigenza morale troppo a lungo trascurata, e cifra che le fatali leggi del tempo faranno rapidamente diminuire.

Ecco perché, Onorevoli Colleghi, ripresento la proposta di legge aggiornata, nella speranza che possa avere migliore sorte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 3 ed al terzo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, si applicano al personale non di ruolo delle amministrazioni e degli enti indicati all'articolo 15 del decreto stesso, licenziato per motivo politico e che avesse, all'atto del licenziamento subìto, prestato un servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente al licenziamento stesso.

Nei casi in cui l'interessato, pur avendo prestato un servizio di durata minore a quello prescritto dalle norme di cui al precedente comma, ma essendo nel possesso dei prescritti titoli, sia stato respinto da un concorso per il passaggio in ruolo, mediante l'applicazione nei suoi confronti del decreto 1° giugno 1933, n. 641 o del decreto 3 marzo 1934, n. 383 (articolo 235), la sua decorrenza di carriera si intenda stabilita, ai soli fini giuridici dalla data di assunzione del vincitore o dei vincitori del concorso nel quale avvenne la sua esclusione.

ART. 2.

Nella ricostruzione delle carriere stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, si intende compreso, con la salvaguardia delle condizioni inerenti al posto al momento della rottura del rapporto di impiego, ogni beneficio o vantaggio che il dipendente avrebbe potuto, in via normale, conseguire senza prove o concorsi sia nell'amministrazione di propria appartenenza sia in altre con essa consorziate o comunque collegate sia nel loro consorzio, qualora il suo allontanamento non fosse avvenuto.

ART. 3.

I dipendenti i quali abbiano avuto impedito o ritardato l'accesso ai ruoli per non poter partecipare ai concorsi a causa dell'impedimento derivante dai decreti 1° giugno 1933, n. 641 e 3 marzo 1934, n. 383 (articolo 235) potranno, a loro richiesta, ottenere una

proroga dei limiti di età per la permanenza in servizio. Tale proroga sarà della durata pari al ritardo subito o, se licenziati, dell'effettivo loro allontanamento dalla pubblica amministrazione, con un minimo di anni tre ed un massimo contenuto nel raggiungimento del 75° anno di età.

Nei casi di già avvenuto collocamento a riposo, si darà luogo ad una riliquidazione del trattamento di quiescenza, considerando la proroga come servizio utile ai soli fini dell'anzianità.

ART. 4.

Il periodo di allontanamento dall'amministrazione, indipendentemente dall'epoca in cui sia avvenuto e purché abbia avuto motivo politico, subìto dal personale non di ruolo, verrà computato come servizio utile ad ogni effetto, esclusa la corresponsione delle relative competenze.

ART. 5.

I dipendenti per i quali sia stato riconosciuto applicabile il decreto 6 gennaio 1944, n. 9 o sue successive estensioni, i quali si trovino inscritti o passino ad inscriversi ad una cassa di previdenza di categoria professionale, potranno chiedere la retrodatazione della loro inscrizione all'epoca del subìto allontanamento. Qualora questo fosse avvenuto anteriormente alla istituzione della cassa, sarà ammesso a riscatto il periodo intercorso fra la data dell'allontanamento e quella dell'istituzione stessa.

ART. 6.

Le amministrazioni indicate all'articolo 1 del decreto 6 gennaio 1944, n. 9, dovranno, su relative richieste, provvedere al riesame completo delle posizioni di quei dipendenti nei confronti dei quali sia intervenuto provvedimento in ordine alla loro domanda di reintegrazione nell'impiego e nel grado, in tutti i casi nei quali risulti:

a) essere stato il provvedimento adottato senza il previo parere dell'organo collegiale competente a pronunziarsi;

b) essere emerse, posteriormente al provvedimento stesso, risultanze di carattere sostanziale e determinante contrarie ai dati di fatto su cui fu basato il provvedimento.

Si intende come provvedimento negativo anche l'eventuale silenzio dell'amministrazione, ancorché non qualificato come rifiuto.

ART. 7.

Nei riguardi di quei dipendenti che abbiano ottenuto, dopo il 25 luglio 1943, un nuovo impiego di carattere permanente, l'atto riparatorio è stabilito in un assegno vitalizio pari all'eventuale differenza che risultasse fra il trattamento economico od eventualmente di quiescenza ora goduto e quello che loro risultasse spettare attraverso la ricostruzione della loro carriera a sensi dell'articolo 6 del decreto 19 ottobre 1944, n. 301.

Tale assegno decorrerà dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e sarà di importo non inferiore a lire 5.000 mensili.

ART. 8.

Nei riguardi del personale già collocato in posizione di quiescenza, gli effetti dei precedenti articoli 1, secondo comma e articolo 4 si intendono limitati al trattamento di quiescenza stesso.

ART. 9.

Eccezione fatta per le previsioni di cui al precedente articolo 3, restano esclusi dalla considerazione della presente legge i casi nei quali l'interessato non abbia inoltrato domanda di reintegrazione nei propri diritti a sensi e nei termini del decreto 6 gennaio 1944, n. 9, oppure egli si trovasse, anteriormente al 25 luglio 1943, già immesso in un nuovo impiego di carattere stabile o suscettibile di divenire tale, presso una delle amministrazioni dello Stato o di quelle indicate all'articolo 2 del decreto 1° giugno 1933, n. 641.

ART. 10.

Le domande vanno presentate dagli interessati alle rispettive amministrazioni, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le amministrazioni dovranno provvedere sulle domande pervenute entro due mesi dal loro ricevimento e basandosi esclusivamente

su documenti ufficiali esistenti presso di esse o prodotti dagli interessati.

Nei casi di decesso del diretto interessato ed ai soli fini economici, le domande potranno essere presentate dai suoi eredi od aventi diritto alla reversibilità del trattamento di quiescenza.

ART . 11.

All'onere di duecento milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'anno finanziario 1973, con il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e, per gli anni successivi, con i normali stanziamenti di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.